



**REGIONE LIGURIA**

**DIREZIONE SUAR  
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE  
STAZIONE UNICA APPALTANTE  
REGIONALE**

## **ALLEGATO A 1**

### **CAPITOLATO TECNICO e PRESTAZIONALE**

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
“MATERIALE PER OSTEOSINTESI DISTRETTI VARI E  
OSTEOSINTESI PEDIATRICA” OCCORRENTE ALLE AA.SS.L.,  
EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA (LOTTI DESERTI)  
PER UN PERIODO DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12  
MESI**

**LOTTI N. 28**

**N° GARA: 8406360**

## 1. OGGETTO CONTRATTO

Il presente documento ha come oggetto la fornitura di “Materiale per Osteosintesi distretti vari e osteosintesi pediatrica” (Lotti deserti) occorrente al fabbisogno delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria di seguito descritto e suddiviso nei seguenti n. 28 lotti:

DISTRETTO: ARTO SUPERIORE		
LOTTO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE
1 ex 21	CHIODO CANNULATO OMERALE IN ACCIAIO	<i>Caratteristiche minime sistema:</i> Chiodi cannulati. Diametri da 7mm a 9,5 mm (deve essere offerta tutta la gamma di diametri presente nel listino della Ditta). Lunghezze da 160 mm a 300 mm. (deve essere offerta tutta la gamma di lunghezze presente nel listino della Ditta) Possibilità di bloccaggio su diversi piani sia prossimalmente che distalmente. Possibilità di bloccaggio prossimale con viti cefaliche a doppio filetto e/o a stabilità angolare o perni per il trattamento delle fratture prossimali. Guida radiotrasparente per il bloccaggio prossimale. Possibilità di dinamizzazione prossimale e/o distale. Materiale: Acciaio.
2 ex 22	SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER Omero IN TITANIO	<i>Caratteristiche minime sistema:</i> Chiodo a sezione piena e circolare, con tecnica operatoria con o senza alesaggio. Chiodo di sezione solida disponibile in vari diametri: da 6,5 mm a 9,5 mm. (deve essere offerta tutta la gamma di diametri presente nel listino della Ditta). Lunghezza: da 160 mm a 325 mm. (deve essere offerta tutta la gamma di lunghezze presente nel listino della Ditta) Possibilità di bloccaggio prossimale e distale. Possibilità di bloccaggio prossimale con viti cefaliche a doppio filetto e/o a stabilità angolare o perni. Possibilità di dinamizzazione prossimale e/o distale. Materiale: Titanio.  Strumentario dedicato per rimozione e per alesaggio.
3	SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PER Omero IN ACCIAIO	<i>Caratteristiche minime sistema:</i> Chiodo a sezione piena e circolare, con tecnica operatoria con o senza alesaggio. Chiodo di sezione solida disponibile in vari diametri: da 6,5 mm a 9,5 mm. (deve essere offerta tutta la gamma di diametri presente nel listino della Ditta). Lunghezza: da 160 mm a 325 mm. (deve essere offerta tutta la gamma di lunghezze presente nel listino della Ditta) Possibilità di bloccaggio prossimale e distale. Possibilità di bloccaggio prossimale con viti cefaliche a doppio filetto e/o a stabilità angolare o perni. Possibilità di dinamizzazione prossimale e/o distale. Materiale: Acciaio.  Strumentario dedicato per rimozione e per alesaggio.
4 ex 24	SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI OLECRANO / ULNA PROSSIMALE IN TITANIO	<i>Caratteristiche minime sistema:</i> Sistema di placche anatomiche destre e sinistre. Disponibile in diverse lunghezze e misure. Possibilità di utilizzo di viti tradizionali da corticale STD e viti a stabilità angolare sia da 3,5 mm che di diametro minore. Materiale: Titanio.
5 ex 34	SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE IN ACCIAIO CON PERNI	<i>Caratteristiche minime sistema:</i> Placca anatomica conformata disponibile per lateralità destra e sinistra Disponibile in varie lunghezze/misure. Placche a basso profilo.

		<p>Possibilità di utilizzo di viti tradizionali da corticale STD, viti a stabilità angolare con perni per supporto subcondrale.</p> <p>Possibilità di fori per fissazione temporanea con fili tipo Kirschner.</p> <p>Materiale: Acciaio.</p>
6 ex 36	<b>SISTEMA DI PLACCHE CONFORMATE PER OSTEOSINTESI PER RADIO DISTALE /FRAMMENTI MARGINALI IN ACCIAIO</b>	<p><i>Caratteristiche minime sistema:</i></p> <p>Placca anatomica conformata disponibile per lateralità destra e sinistra</p> <p>Disponibile in varie lunghezze/misure.</p> <p>Placche a basso profilo.</p> <p>Possibilità di utilizzo di viti tradizionali da corticale STD, viti a stabilità angolare, multidirezionali.</p> <p>Possibilità di sistemi di ancoraggio per le componenti articolari capsulo legamentose.</p> <p>Possibilità di fori per fissazione temporanea con fili tipo Kirschner.</p> <p>Materiale: Acciaio.</p>
7 ex 41	<b>SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE PICCOLI FRAMMENTI</b>	<p><i>Caratteristiche minime sistema:</i></p> <p>Diametro variabile da 1,1 mm a 1,6 mm. (devono essere offerti almeno 3 diametri)</p> <p>Adeguate elasticità del sistema.</p> <p>Estremità conformata per facilitare lo scorrimento endomidollare.</p> <p>Sistema di bloccaggio rotazionale.</p> <p>Strumentario dedicato per inserimento e manipolazione intra- e post-operatoria del mezzo di sintesi.</p>
<b>DISTRETTO: COLLO FEMORE</b>		
8 ex 55	<b>PLACCA CON VITI A STABILITÀ ANGOLARE PER ANCA IN ACCIAIO CON GANCI</b>	<p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <p>Placca in acciaio per femore prossimale anatomica con viti a stabilità angolare da 7,3 mm prossimali e da 4,5 mm a 6,5 mm distali con possibilità di utilizzo di viti a stabilità angolare e viti standard con ganci per l'ancoraggio sull'apice del gran trocantere.</p> <p>Misure: da 2 a 18 fori, lunghezze da 130 mm a 425 mm. (devono essere offerte tutte le misure presenti nel listino della Ditta)</p> <p>Lo spessore delle placche dovrà essere di almeno 6 mm nella zona diafisaria e di 6.5 mm nella zona prossimale.</p> <p>Materiale: Acciaio.</p>
9 ex 57	<b>VITE PLACCA MINIINVASIVA CON DUE VITI DI TENUTA SUL COLLO FEMORALE IN TITANIO</b>	<p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <p>Placca percutanea con strumentario mini invasivo per il trattamento delle fratture prossimali del femore.</p> <p>Placca conformata con alloggiamento prossimale per due viti con almeno una a scivolamento da 7 mm a 9 mm con angolo cervicodiafisario da 130° a 135° e da due a quattro viti diafisarie corticali.</p> <p>Materiale: Titanio.</p> <p>Strumentario dedicato con relativi fili guida e possibilità di chirurgia mini invasiva.</p>
<b>DISTRETTO: CAVIGLIA – PIEDE</b>		
<b>LOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>
10 ex 63	<b>PLACCHE ARTRODESI CAVIGLIA IN ACCIAIO</b>	<p><i>Caratteristiche minime sistema:</i></p> <p>Sistema placche anatomiche dx/sx in acciaio con viti di diametro 4,5 e 5,5 mm a compressione e a stabilità angolare poliassiale <math>\pm 15^\circ</math>.</p> <p>Il sistema dovrà prevedere anche la possibilità di viti cannulate con testa da 6,5 mm di diametro.</p> <p>Materiale: Acciaio.</p>
11 ex 64	<b>SISTEMA PLACCHE RETRO PIEDE</b>	<p><i>Caratteristiche minime sistema:</i></p> <p>Sistema completo di placche in titanio per il retro piede con almeno 5 tipologie di placche differenti.</p> <p>Viti da 3,5 mm sia standard che a stabilità angolare di misure varie di lunghezza tra 14 mm e 40 mm. (devono essere offerte tutte le misure presenti nel catalogo della Ditta)</p> <p>Il kit dovrà prevedere placche appositamente disegnate per osteotomie varie del retro piede tra cui osteotomie tipo Evans (con denti variabili tra 0 mm e 8 mm), medializzazione del calcagno (con livelli variabili tra 6 mm e 10 mm), artrodesi di</p>

		Lapidus (con livelli variabili tra 0 mm e 6 mm), e placche ambidestre dedicate per le fratture del calcagno con tre diverse misure. Inoltre, il medesimo kit dovrà prevedere una placca anatomica per l'artrodesi di Lapidus con approccio plantare. Materiale: Titanio.
<b>12</b> ex 65	<b>SISTEMA PLACCHE A COMPRESSIONE MECCANICA IN ACCIAIO</b>	<i>Caratteristiche minime sistema:</i>  Sistema di placche in acciaio a compressione meccanica di diverse dimensioni. Il sistema placche dovrà prevedere un fissaggio con viti a stabilità angolare da 2, 7 mm e 3,5 mm anche poliassiali, con placche di diverse forme a due, quattro fori e multifori. Materiale: Acciaio.
<b>13</b> ex 67	<b>SISTEMA PLACCHE AVAMPIEDE IN ACCIAIO</b>	<i>Caratteristiche minime sistema:</i>  Kit completo comprensivo di strumentario dedicato e placche in acciaio per avampiede tutte a stabilità angolare con viti di bloccaggio o standard da 2,7 mm diametro con lunghezze variabili da 8 mm a 30 mm. (devono essere offerte tutte le misure presenti nel catalogo della Ditta) Il kit dovrà prevedere almeno tre tipi diversi di placche appositamente disegnate e sagomate per l'artrodesi della metatarso falangea, per l'osteotomia di addizione della base del metatarso con dei denti di interposizione variabili tra 0 mm e 7 mm, e per l'osteotomia completa della base del metatarso con placche anatomiche destra e sinistra che consentono di effettuare degli step predefiniti tra 0 mm e 4 mm. Materiale: Acciaio.
<b>14</b> ex 68	<b>SISTEMA DI FISSAZIONE PER FRATTURE E FUSIONI DI LISFRANC IN ACCIAIO</b>	<i>Caratteristiche minime sistema:</i>  Un sistema in acciaio con viti da 3,7 mm o 4,5 mm e placche rette da 4 a 9 fori con sistema guidato per inserimento; viti da 2,7 mm a bloccaggio e standard; lunghezza viti da 12 mm a 30 mm. (devono essere offerte tutte le misure presenti nel listino della Ditta) Materiale: Acciaio. Lo strumentario dovrà consentire, tramite una guida radio lucente che funge da pinza da riduzione, la ricostruzione chirurgica tramite un sistema miniminvasivo interamente cannulato.
<b>15</b> ex 69	<b>PROTESI AD ESPANSIONE PER PIEDE PIATTO/IMPIANTO SUBTALARE: VITE PER PIEDE PIATTO</b>	<i>Caratteristiche minime:</i> Vite endosenotarsica costituita da Polietilene e Acciaio inox. Disponibile in diverse taglie per bambini ed adulti. Materiale: Polietilene e acciaio.  Strumentario a codice colore e prove radiopache per la verifica del posizionamento e dotato di strumento apposito per la rimozione.
<b>MISCELLANEA</b>		
<b>LOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>
<b>16</b> ex 75	<b>CAMBRE</b>	<i>Caratteristiche minime sistema:</i>  Cambre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A due punte di varia larghezza e varia altezza in lega di titanio, fornite di dentini sul lato inferiore, da inserire nell'apposito portacambre.</li> <li>• A due punte di varia larghezza e varia altezza in lega di cromo cobalto o acciaio, fornite di dentini sul lato inferiore, da inserire nell'apposito portacambre.</li> <li>• A due punte di varia larghezza e varia altezza in lega di titanio, da inserire nell'apposito portacambre</li> <li>• A due punte di varia larghezza e varia altezza in lega di cromo cobalto o acciaio, da inserire nell'apposito portacambre.</li> <li>• A due punte di varia larghezza e varia altezza in lega di titanio a scalino, da inserire nell'apposito portacambre.</li> <li>• A due punte di varia larghezza e varia altezza a scalino in lega di cromo cobalto o acciaio, da inserire nell'apposito portacambre.</li> </ul> Detto materiale di osteosintesi può essere presentato anche in materiale non metallico biocompatibile ma con le stesse caratteristiche di resistenza del metallo.
<b>17</b>	<b>SISTEMA DI OSTEOSINTESI CON VITI CANNULATE PER PICCOLI FRAMMENTI CON</b>	<i>Caratteristiche minime sistema:</i>  Disponibile in varie lunghezze.

ex 83	<b>TESTA A SCOMPARSA IN ACCIAIO</b>	<p>Filetto di lunghezza variabile indipendentemente dalla lunghezza della vite.  Vite autoperforante e autofilettante.  Vite di diametro variabile da 1,2 mm a 1,5 mm. (devono essere offerte tutte le misure presenti nel listino della Ditta)  Testa della vite filettata.  Possibilità di posizionamento percutaneo con strumentario dedicato.  Materiale: Acciaio.</p> <p>Strumentario dedicato (filo guida, centra-punte, fresa).</p>
18 ex 86	<b>SISTEMA PER LA SINTESI DI FRAMMENTI OSSEI CON FILI FILETTATI</b>	<p><i>Caratteristiche minime sistema:</i></p> <p>Sistema di fili filettati ed autoperforanti in acciaio con lunghezza totale di 120 mm. I fili dovranno essere dotati di un tratto filettato di diametro inferiore rispetto alla rimanente porzione del filo.  Diametri richiesti del tratto filettato: 1,2 mm – 1,6 mm – 2,2 mm.  Nella zona di passaggio tra gambo e tratto filettato, il filo dovrà presentare una smussatura tale da consentire un'azione di compressione ossea; l'azione di compressione può essere incrementata tramite l'utilizzo di un'apposita rondella.  Il sistema dovrà comprendere un'adeguata cassetta di sterilizzazione ed estrattori.  I fili devono essere confezionati sterili ed in confezioni singole.  Materiale: Acciaio.</p>
19 ex 92	<b>FILI DI KIRSCHNER CON PUNTA FILETTATA IN ACCIAIO AMAGNETICO</b>	<p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <p>Fili di Kirschner monouso, con punta filettata in acciaio amagnetico.  Disponibilità di almeno tre differenti diametri compresi tra 0,8 e 3,0 mm.  Disponibilità di due differenti lunghezze: 70 mm e 200 mm.  Lunghezza del filetto: 20 mm.</p>
<b>FISSATORI</b>		
<b>LOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>
20 ex 99	<b>FISSATORE CIRCOLARE PER ARTO SUPERIORE</b>	<p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <p>Apparato per la compressione-distrazione circolare, per il trattamento delle fratture, l'allungamento e la correzione delle deformità degli arti superiori composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semianelli</li> <li>• Archi</li> <li>• Fili transossei</li> <li>• Fiches</li> <li>• Bulloni e morsetti</li> <li>• Aste filettate</li> <li>• Aste telescopiche</li> <li>• Placche</li> <li>• Dadi</li> <li>• Giunti dedicati.</li> </ul>
21 ex 100	<b>FISSATORE CIRCOLARE CON COLLEGAMENTO AD ATTACCO RAPIDO</b>	<p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <p>Il sistema dovrà essere composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semianelli</li> <li>• Archi</li> <li>• Fili transossei</li> <li>• Fiches</li> <li>• Bulloni e morsetti</li> <li>• Barre ad attacco rapido</li> <li>• Placche</li> <li>• Dadi</li> <li>• Giunti dedicati.</li> </ul>
22 ex 103	<b>FISSATORI MONOUSO</b>	<p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <p>Fissatore monouso, pre-assemblato, leggero, radiotrasparente e sterile per applicazioni d'urgenza in traumatologia.  Tale fissatore dovrà disporre di un corpo telescopico e due morsetti muniti di snodo il cui bloccaggio avvenga in modo semplice; inoltre il fissatore dovrà essere disponibile</p>

		in diverse configurazioni e presentare viti di diverse misure e lunghezze (devono essere offerte tutte le misure presenti nel listino della Ditta) Per fratture meta-diafisarie con morsetto sia retto che a "T" incorporato per omero/avambraccio. RM compatibile
<b>23</b> ex 106	<b>SISTEMA DI STABILIZZAZIONE ESTERNA CON POSSIBILTA' DI MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE GOMITO MONOUSO</b>	<i>Caratteristiche minime sistema:</i>  Sistema modulare monouso sterile dotato di morsetti intercambiabili. Componenti radiotrasparenti. Possibilità di controllare movimento di flessione-estensione e pronazione-supinazione in maniera indipendente. Viti autofilettanti e autoperforanti di diverse lunghezze con lunghezze di filetto e diametro diversi (devono essere offerte tutte le misure presenti nel listino della Ditta)
<b>OSTEOSINTESI PEDIATRICA</b>		
LOTTO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE
<b>24</b> ex 114	<b>VITE CALCANEARE (ANTEROGRADA) IN ACCIAIO</b>	<i>Caratteristiche minime:</i>  Vite che si impianta, attraverso il seno del tarso, nel calcagno per correzione di piedi piatti prevalentemente per pazienti affetti da paralisi cerebrale infantile. La testa della vite dovrà essere smussa e rotondeggiante per diminuire la nocività. La vite dovrà avere diametro adeguato (da 5 a 7 mm circa della parte filettata) e lunghezze variabili per essere adattabile ai vari piedi. Lunghezza totale della vite da 20 mm a 30 mm. Devono essere offerte tutte le misure presenti nel listino della Ditta Materiale: Acciaio.
<b>25</b> ex 118	<b>VITI CANNULATE DA 6 MM O 7 MM DI DIAMETRO CILINDRICHE</b>	<i>Caratteristiche minime:</i>  Viti cannulate da 6 mm o da 7 mm. di diametro per fissazione in situ di epifisiolisi dell'anca, di lunghezza da 60 mm a 130 mm, con differenze fra una e l'altra di 5 mm, in acciaio amagnetico, parzialmente filettate con testa a brugola e con un sistema di tenuta della vite che agevoli la rimozione. Il filetto della vite dovrà essere a passo ampio in modo da poter essere solidamente ancorato all'epifisi femorale. Rondelle in acciaio di adeguate dimensioni, piatte su un lato e coniche dall'altro, compatibili con la vite. Materiale: Acciaio amagnetico.
<b>26</b> ex 121	<b>CHIODI ENDOMIDOLLARI AUTO-ALLUNGABILI PER IL TRATTAMENTO DELL'OSTEOGENESI IMPERFETTA IN ACCIAIO</b>	<i>Caratteristiche minime:</i>  Chiodi in acciaio telescopici per tibia, femore e omero di varie lunghezze (da 195 mm a 415 mm) e diametri (da 3,2 mm a 6,5 mm) che possano essere impiantati in ossa fragili quali quelle dell'O.I. per ridurre l'immobilizzazione gessata nel trattamento delle fratture e delle deformità dei pazienti (devono essere offerte tutte le misure presenti nel listino della Ditta) I chiodi debbono avere degli adeguati mezzi di fissaggio a livello dell'articolazione e/o delle cartilagini di accrescimento al fine di permettere lo scorrimento del maschio all'interno della parte cannulata del chiodo stesso durante l'accrescimento. Materiale: Acciaio. Il chiodo dovrà essere dotato dell'apposito strumentario per l'applicazione e la rimozione.
<b>27</b> ex 122	<b>CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE NEGLI ADOLESCENTI (PICCOLI DIAMETRI)</b>	<i>Caratteristiche minime:</i>  Chiodi endomidollari bloccabili prossimalmente e distalmente in modo sia dinamico che statico con diametri a partire da 7 mm fino a 10 mm con offset per introduzione dal gran trocantere (devono essere offerte tutte le misure presenti nel listino della Ditta) Materiale: Titanio o acciaio amagnetico.
<b>28</b>	<b>VITI CANNULATE RIASSORBIBILI</b>	<i>Caratteristiche minime:</i>

ex 123	<p>Da utilizzare in sostituzione degli impianti simili metallici dove si necessita indicazione, per la non rimozione del mezzo di sintesi.</p> <p>Le viti debbono essere cannulate ed avere la stessa resistenza meccanica alle forze di taglio e compressione di quelle in metallo. Tale resistenza si deve mantenere (dimostrata da prove scientifiche inconfutabili) per almeno 60 gg prima di iniziare il decadimento dovuto al riassorbimento, devono presentare diverse lunghezze (devono essere offerte tutte le misure presenti nel listino della Ditta) e diametro di 3,5 mm.</p> <p>Il filetto deve essere disponibile per tutta la lunghezza della vite oppure solo nella parte terminale (vite a richiamo).</p> <p>Dovrà essere fornito lo strumentario adatto al loro posizionamento ed ogni vite deve essere confezionata in singolo sacchetto sterile e rintracciabile.</p> <p>Le confezioni delle viti dovranno riportare in maniera chiara e di facile lettura le dimensioni delle stesse.</p>
--------	---

**VALIDO PER TUTTI I LOTTI:** Le misure dei diametri e delle lunghezze sono indicative e si accetterà una tolleranza del  $\pm 10\%$ .

**I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti a tutte le caratteristiche tecniche specificate per ogni singolo lotto.**

**La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dal lotto, fatta salva l'applicazione dell'art. 68 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.**

**L'apposito strumentario per l'impianto del dispositivo oggetto di gara dovrà essere contenuto possibilmente in un solo container chiuso, dotato di filtri sul coperchio e comunque di peso non superiore a 15 Kg. (in ottemperanza a quanto previsto dalle norme antiinfortunistiche vigenti) che dovranno essere chiusi.**

**Gli strumentari dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito e dovranno comprendere tutte le componenti necessarie all'impianto e all'eventuale rimozione del mezzo di sintesi e di tutte le componenti offerte.**

**Per tutti i lotti l'operatore economico offerente dovrà allegare alla scheda tecnica le istruzioni d'uso in italiano del prodotto offerto.**

**Inoltre, ai fini della pertinente valutazione della Commissione giudicatrice, l'offerente dovrà indicare se vi è la possibilità di riutilizzare, previe idonee procedure di lavaggio e sterilizzazione, che dovranno essere specificate dall'operatore economico, i mezzi di sintesi che non siano stati impiantati nel paziente.**

**Per tutti i lotti l'operatore economico offerente dovrà allegare alla scheda tecnica del prodotto offerto idonea certificazione di resistenza alla fatica del mezzo di sintesi offerto. La carenza di tale certificazione determinerà l'esclusione dell'operatore economico concorrente dalla procedura di gara per il lotto partecipato.**

## 2. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata, per singolo lotto, con le modalità di cui all'art. 95 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai criteri di QUALITA' precedentemente indicati (punti 70), oltre al criterio PREZZO avente un peso massimo di 30 punti.

La procedura è volta alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, considerata la tipologia di dispositivo ed al fine di garantire una più ampia versatilità di scelta e utilizzo in relazione all'applicazione in situazioni cliniche talvolta complesse si è ritenuto necessario garantire un accordo quadro multifornitore.

Gli Accordi Quadro saranno aggiudicati agli operatori economici idonei che abbiano superato la soglia di punteggio qualitativo di 36/70 punti, di cui:

- almeno il 60% al primo aggiudicatario
- il restante 40% senza quote predefinite di aggiudicazione tra gli idonei (con arrotondamento



al numero superiore in caso di quoziente non intero).

La scelta dovrà essere circostanziata da opportuna relazione clinica da parte dell'utilizzatore.

**L'offerta economica verrà richiesta per un impianto "Standard" al fine di consentire alla Commissione giudicatrice una valutazione omogenea dei prodotti proposti da tutte le Ditte offerenti.**

**L'offerta economica dovrà indicare il prezzo unitario (IVA esclusa) di tutte le componenti inserite nei lotti di riferimento per gli impianti "Standard" individuati dal Tavolo Tecnico. Il prezzo unitario indicato in offerta per le varie componenti dell'impianto "standard" viene applicato a tutte le gamme di misure offerte dall'operatore economico, specificate nel modello M6 Dettaglio Prezzi Unitari e riportate anche nell'offerta economica silente.**

**La percentuale di sconto offerta in sede di gara per l'impianto "Standard" sarà applicata a tutte le configurazioni disponibili ed alla componentistica di tutti i prodotti previsti nel medesimo lotto che l'operatore economico inserisce in allegato al modello M6 bis Dettaglio Prezzi Unitari.**

**La percentuale di sconto offerta in sede di gara per l'impianto "Standard" vale anche quale percentuale di sconto da praticare sul prezzo di listino per prodotti della stessa categoria merceologica non ricompresi nella gara.**

**Tale percentuale di sconto dovrà essere mantenuta fissa ed invariabile per tutto il periodo di fornitura.**

### **3. CAMPIONATURA**

Le Ditte concorrenti dovranno produrre in visione con oneri a proprio carico la campionatura richiesta per ciascun lotto ed il relativo strumentario per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

Le Ditte dovranno inserire nella documentazione tecnica, per ciascun lotto partecipato, l'elenco degli strumenti che verranno forniti per l'utilizzo ottimale dell'articolo oggetto del lotto e che verranno presentati in fase di dimostrazione.

A tale proposito le Ditte offerenti dovranno inviare un proprio rappresentante presso la sede della Stazione Unica Appaltante Regionale – Via G. D'Annunzio 64, Genova – nel giorno e alle ore che saranno comunicate con apposita nota, per la presentazione della campionatura per ogni singola tipologia di prodotto offerto compreso nei lotti nonché del relativo strumentario.

La data, i termini e le modalità di presentazione della campionatura verranno comunicati con congruo preavviso.

Gli oneri relativi alla visione dei dispositivi e dello strumentario sono a totale carico della Ditta concorrente.

Al termine della seduta di presentazione e previa valutazione in seduta riservata da parte dei Commissari, ciascuna Ditta provvederà a ritirare tutta la campionatura e lo strumentario visionato dalla Commissione giudicatrice.

La Campionatura dei dispositivi, prodotta in visione a titolo gratuito:

- dovrà essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
- dovrà essere presentata nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti (in particolare quelle soggette a valutazione) e le modalità di utilizzo.

### **4. DURATA**

Il contratto di fornitura avrà la durata di 36 mesi dalla stipula della Convenzione di fornitura con facoltà di proroga contrattuale di 12 mesi.



## 5. EQUIVALENZA DEI PRODOTTI OFFERTI

In applicazione dell'art. 68, comma 7, la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Pertanto, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di equivalenza, **è onere dell'operatore economico offerente inserire nell'offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza corredata dai mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara.**

In particolare, la Commissione Giudicatrice, nell'ambito della propria attività discrezionale e laddove ciò non sia espressamente escluso da specifiche normative vigenti nella materia oggetto dell'appalto, è chiamata a verificare se negli elementi che connotano l'offerta tecnica sia ravvisabile una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara, senza quindi che si faccia luogo ad un criterio di inderogabile corrispondenza a dette specifiche tecniche.

## 6. PREZZI DI AGGIUDICAZIONE E PREZZI CONSIP

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino.

Qualora in corso di contratto i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip spa siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla Ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare le disposizioni dettate in materia di contenimento della spesa pubblica, la SUAR, sentite le Aziende Sanitarie, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato.

## 7. VALIDITA' E SCADENZA DEI PRODOTTI

La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.

E' in facoltà dell'Amministrazione contraente accettare prodotti con scadenza inferiore a quella di cui sopra a condizione che il Fornitore si impegni a ritirare e sostituire a proprio onere i prodotti non utilizzati e scaduti.

## 8. CONDIZIONI DI FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della SUAR, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SUAR e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla SUAR, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Resta espressamente inteso che la SUAR non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

## **9. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto specificamente previsto nella Convenzione di fornitura, a:
  - a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
  - b) manlevare e tenere indenne la SUAR nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla SUAR di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla SUAR, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

## **10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

## **11. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
- a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
- c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

## **12. MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. La somministrazione dei Dispositivi Medici oggetto del presente Capitolato potrà avvenire con le modalità del CONTO DEPOSITO da attivare su richiesta delle singole Aziende sanitarie, per i lotti per i quali la singola amministrazione richiedente ha stimato un numero elevato di impianti, in base alle esigenze degli utilizzatori. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi (valutare gara per gara) a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.
12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 14 "Penali".

## **13. SERVIZI ACCESSORI**

### *1. Servizio di reportistica.*

Il Fornitore dovrà trasmettere a SUAR, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la reportistica mensile relativa agli OdF ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- Amministrazione Contraente che ha emesso l'OdF
- Importo della fornitura ed eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'importo della fornitura
- Data ricezione OdF
- Dettaglio dei prodotti/servizi ordinati con indicazione della quantità
- Importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente
- Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni Contraenti

Il report va trasmesso in formato elettronico all'indirizzo PEC della SUAR entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Per i dati riferiti al mese di luglio il termine di consegna della reportistica è fissato al 1° settembre successivo. SUAR si riserva di modificare, nel corso di esecuzione contrattuale, gli obblighi di cui ai commi precedenti, senza ulteriore aggravio per il Fornitore (es. periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta di reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA)

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di SUAR, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

SUAR si riserva, altresì, di richiedere al Fornitore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di fornitura/servizio, l'elaborazione di report specifici contenenti dati aggregati e/o riassuntivi delle prestazioni effettuate da far pervenire a SUAR, in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

### *2. Materiale per il sito*

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di SUAR, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta decorrenti dalla data di ricezione della medesima tramite PEC, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:

- Richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da SUAR, anche ai fini dell'inserimento sul NECA
- Richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico

### *3. Dati relativi Fornitore:*

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni Contraenti informazioni relative:

- ✓ alle forniture/servizi compresi nella Convenzione;
- ✓ alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- ✓ alle modalità di inoltro dei reclami;
- ✓ alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna (RdC)

## **14. PENALI**

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 1‰ dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto

contrattuale dell'OdF. Nel caso vengano applicate penali in misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla SUAR di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:

- ✓ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
- ✓ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui al paragrafo "Servizio di reportistica" la SUAR applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.

3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

## **15. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI DA PARTE DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 comma 1 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla SUAR.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione contestante entro il termine massimo di due (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di SUAR, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggior danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

## **16. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI DA PARTE DI SUAR**

1. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 comma 2 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore da SUAR; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a SUAR entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano a SUAR nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa SUAR a giustificare l'inadempimento, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore.

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di SUAR. In tal caso è obbligo del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata.

4. SUAR potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggior danni. Nella determinazione della misura massima del 10% SUAR terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente

## **17. INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO, INDISPONIBILITA' E/O IMPOSSIBILITA' DELLA FORNITURA, EVOLUZIONE TECNICA**

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali (es. rotture di stock) il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto a SUAR ed alle Amministrazioni Contraenti, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna evidenziando la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto.

2. L'Amministrazione Contraente, laddove necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno del Fornitore acquistando i prodotti su libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al Fornitore.

3. Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti ed alla SUAR.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, tutti i casi di indisponibilità non temporanea del prodotto (e/o impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibili alla sfera del Fornitore, inclusi i seguenti casi:

- Sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto da parte delle Autorità competenti
- Sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro ecc.) a seguito delle Autorità Competenti;
- Revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;



- Fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o comunque del Fornitore;
- Sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione
- Ripetute rotture di stock;

sono considerati casi di inadempimento contrattuale del Fornitore a seguito dei quali SUAR procederà alla risoluzione della convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18.della Convenzione di Fornitura, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire in tempi rapidi la continuità delle forniture alle Amministrazioni Contraenti, l'istituto dell'interpello ex art. 110 D. Lgs. n. 50/2016 nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

5. Al contempo, ciascuna singola Amministrazione Contraente al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità del prodotto di cui al comma 4 ha diritto di risolvere l'OdF e procedere, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo procedendo all'acquisto sul libero mercato per la quantità strettamente necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improSUARstinabili esigenze, addebitando al Fornitore originario l'eventuale differenza di costo.
6. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la SUAR e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi
7. Il Fornitore si impegna, nel caso vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi in continuità progettuale rispetto al prodotto aggiudicato, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole di SUAR o della Commissione Giudicatrice (ove prevista), ad immettere nella fornitura il prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali.

## **18. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dal prelievo dei prodotti che restano di proprietà del fornitore fino al momento del prelievo da parte dell'utilizzatore; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

## **19. VERIFICHE DELLA CONVENZIONE E DELLA FORNITURA**

- 1.SUAR si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della Convenzione di Fornitura, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.
2. Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto fornito e/o dei servizi prestati.
3. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.

4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a SUAR ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

## **20. RISERVATEZZA (PRIVACY)**

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.

2. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:

- ✓ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- ✓ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- ✓ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- ✓ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ✓ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- ✓ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- ✓ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- ✓ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- ✓ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par.

3. La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

4. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la SUAR, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla SUAR delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

## 21. RISOLUZIONE – DICHIARAZIONE DI NULLITA'

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di PEC dall'Amministrazione Contraente e/o dalla SUAR, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la SUAR hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
- h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.

4. La SUAR può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata PEC, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi delle disposizioni che precedono;
- f) nei casi previsti dall'art.108 del D. Lgs. n. 50/2016;
- g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
- i) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa

5. La SUAR risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.

6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque

a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la SUAR e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della SUAR al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla SUAR.

10. La SUAR, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

## **22. RECESSO**

1. La SUAR ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011 la SUAR ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia.

4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2, 3 non comporta alcun onere per la SUAR e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

5. La SUAR ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art 109 D.Lgs. n. 50/2016 .

6. Il recesso dalla Convenzione da parte della SUAR comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

## **23. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **24. SUBAPPALTO**

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività
4. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.
5. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla SUAR. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della SUAR risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

**IL DIRIGENTE RUP**  
**Dott. Luigi Moreno Costa**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo  
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,  
n.82 e norme collegate